

**REGOLE APPLICATIVE DEI PRINCIPI ATTUARIALI
LINEE GUIDA PER L'ATTUARIO INCARICATO DELLE COMPAGNIE DI
ASSICURAZIONE SULLA VITA**

1) Premessa

1. Il presente documento definisce le *regole applicative dei principi attuariali* cui far riferimento nella scelta delle ipotesi necessarie per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche delle assicurazioni sulla vita e delle altre attività previste dalla tabella A dell'allegato I del D. Lgs. n. 174/95.
2. Esso rappresenta, inoltre, le *linee guida* cui l'attuario incaricato della Compagnia vita (ai sensi dell'art. 20 bis del D. Lgs. n. 174/95) deve uniformarsi nello svolgimento delle specifiche funzioni professionali di controllo attribuitegli dalla stessa normativa (in particolare gli artt. 14 comma 1, 20 comma 4, 22 comma 3, 24 commi 2 e 3, 38 comma 1 e 61 comma 2).
3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla normativa sulle assicurazioni vita l'attuario incaricato ha libero accesso a tutte le necessarie informazioni aziendali a cominciare da quelle tecnico-attuariali, finanziarie e di controllo interno della Compagnia.

Egli deve altresì poter conoscere le iniziative della Compagnia in materia di nuovi prodotti, sistemi di vendita e costi commerciali, così come di ogni altra operazione di interesse per la sua funzione.

4. L'attuario incaricato deve ricevere copia delle comunicazioni di interesse per la sua funzione intercorse tra la Compagnia e l'ISVAP in adempimento di obblighi di legge o regolamentari.

La Compagnia può avvalersi dell'attuario incaricato nei suoi rapporti con l'ISVAP.

2) Comunicazione delle basi tecniche all'ISVAP (artt. 14 e 38 del D.Lgs. n. 174/95)

1. L'attuario incaricato verifica che nella scelta delle *basi tecniche* da utilizzare per il calcolo dei *premi* e delle *riserve tecniche* di ciascuna tariffa la Compagnia si sia uniformata alle disposizioni di legge (in particolare l'art. 23 del D. Lgs. N. 174/95), dell'ISVAP e alle regole applicative dei principi attuariali definite nel presente documento.

2. L'attuario incaricato deve sottoscrivere i prospetti relativi alla *comunicazione sistematica* all'ISVAP degli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna nuova tariffa *individuale* o *collettiva* così come delle variazioni apportate ai prodotti già in vigore.

Tali elementi essenziali riguardano:

- *basi tecniche* (demografiche, finanziarie, di altra natura), sia quelle per il calcolo dei premi che quelle per il calcolo delle riserve tecniche, comprese le riserve per spese future del contratto. Quando le basi tecniche, diverse da quelle finanziarie, adottate dalla Compagnia non rientrano tra quelle elaborate dall'ISTAT, l'attuario incaricato deve allegarne copia alla comunicazione da trasmettere all'ISVAP evidenziando le motivazioni tecniche che ne giustificano l'utilizzazione;
 - *struttura dei caricamenti espliciti* dei premi (legge di caricamento e valori calcolati in funzione di diverse età e durate contrattuali);
 - eventuale applicazione a carattere generale di *sconti di premio*;
 - modalità di partecipazione agli *utili*, comprese le eventuali condizioni migliorative di retrocessione dei rendimenti.
3. L'attuario incaricato deve inoltre trasmettere trimestralmente all'ISVAP una relazione tecnica relativa alle convenzioni a carattere *collettivo* per le quali siano stati riconosciuti sconti o condizioni particolari rispetto alle normali tariffe *individuali* o *collettive* precedentemente comunicate dalla Compagnia all'ISVAP. Tale relazione deve esplicitare le motivazioni tecniche che hanno reso possibile l'applicazione delle condizioni particolari accordate dalla Compagnia.

3) Vigilanza (art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 174/95)

1. L'attuario incaricato, per gli aspetti di sua competenza, collabora con la Compagnia ai fini della vigilanza sull'andamento complessivo della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con particolare riferimento al possesso di un *adeguato margine di solvibilità* e di un *sufficiente livello di riserve tecniche* in relazione all'insieme dell'attività svolta.

2. L'attuario incaricato collabora con la Compagnia per l'attuazione di un sistema di controllo interno che consenta la corretta rilevazione dei dati necessari per le valutazioni di sua competenza.

Qualora le procedure amministrative e contabili della Compagnia non consentano all'attuario incaricato di esprimere un giudizio di piena affidabilità sui dati che gli necessitano, egli deve menzionare tale circostanza nella relazione tecnica che accompagna il bilancio di esercizio dopo averne data preventiva comunicazione scritta al direttore generale o agli organi amministrativi della Compagnia.

4) Determinazione delle tariffe (art. 22 del D.Lgs. n. 174/95)

1. La *valutazione* delle ipotesi poste a base del *calcolo dei premi* spetta all'attuario incaricato e forma oggetto di una relazione tecnica da conservare presso la Compagnia il cui contenuto deve riguardare quanto previsto ai successivi commi 2 e 3, corredata da specifica attestazione al riguardo.
2. Le ipotesi attuariali adottate devono consentire alla Compagnia di far fronte ai suoi costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati, in particolare di costituire per ciascuna polizza le riserve tecniche senza che venga fatto ricorso in *modo sistematico e permanente* a risorse finanziarie che non derivino dai premi.

A tal fine l'attuario incaricato deve considerare con particolare attenzione la presenza di eventuali garanzie di *prestazioni minime* e di *tassi di interesse minimi*, anche con riferimento ai casi di riscatto anticipato, di riduzione e di opzione in prestazioni diverse da quelle principali previste dalla polizza.

3. Qualora la Compagnia decida, per una o più tariffe, di applicare premi che tengano conto della propria situazione finanziaria, senza però che si faccia ricorso sistematico e permanente a mezzi non derivanti dai premi stessi e dai relativi proventi, l'attuario incaricato dovrà, nella relazione tecnica di cui al precedente comma 1, valutare le conseguenze di tale decisione, anche ai fini della quantificazione delle riserve.

A tal fine egli dovrà tener conto dell'evoluzione della situazione finanziaria complessiva dell'impresa, segnalando tempestivamente a quest'ultima la necessità di interventi in relazione alla possibilità di continuare ad acquisire nuovi affari dello

stesso tipo qualora emergano elementi che, a suo giudizio, rappresentino situazioni di rischio e di turbativa per la normale ed equilibrata gestione della Compagnia.

5) Tasso di interesse garantito (art. 23 del D.Lgs. n. 174/95)

1. L'attuario incaricato vigila affinché la Compagnia, nello scegliere il tasso di interesse da utilizzare per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche, nonché il tasso garantito sulle prestazioni assicurate, si attenga alla normativa prevista dal D. Lgs. n. 174/95, alle disposizioni in materia emanate dall'ISVAP, a criteri prudenziali in riferimento alla effettiva situazione patrimoniale e finanziaria della Compagnia, tenendo conto delle condizioni del mercato finanziario attuali e prospettive nonché della durata per la quale vengono prestate le garanzie.
2. L'attuario incaricato può quindi raccomandare alla Compagnia di adottare tassi di interesse garantiti più bassi di quelli massimi previsti dalla specifica normativa emanata dall'ISVAP.
3. Per il ramo VI, fatte salve le norme regolamentari che potranno essere emanate in materia di tasso massimo di interesse garantito, l'attuario incaricato deve verificare che la garanzia di risultato dell'investimento sia controbilanciata, in via generale, da premi o da altri attivi adeguati alla copertura delle prestazioni offerte dalla Compagnia.
4. L'attuario incaricato vigila affinché il tasso di interesse garantito sui nuovi contratti risulti costantemente inferiore o pari ai valori derivanti dall'applicazione della specifica normativa emanata dall'ISVAP. Quando questo non si verifichi l'attuario incaricato informa tempestivamente il direttore generale o gli organi di amministrazione della Compagnia della necessità di abbassare il tasso di interesse garantito sui nuovi contratti.

6) Riserve tecniche (art. 24 del D.Lgs. n. 174/95)

1. All'attuario incaricato compete la valutazione della *sufficienza* delle riserve tecniche della Compagnia, costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione.
2. Il *bilancio di esercizio* deve essere accompagnato da una *relazione tecnica* dell'attuario incaricato nella quale sono descritte analiticamente le valutazioni

effettuate in merito alle ipotesi adottate per il calcolo delle riserve tecniche, comprese le eventuali valutazioni implicite e le relative motivazioni.

Inoltre la relazione tecnica deve:

- attestare la correttezza dei procedimenti seguiti;
- riferire sui controlli operati per la corretta rilevazione del portafoglio e sulle procedure di calcolo utilizzate;
- esprimere un *giudizio di sufficienza* sull'insieme delle riserve tecniche iscritte in bilancio.

In relazione alle riserve *supplementari* di cui all'art. 25, comma 3, *aggiuntive* di cui all'art. 25, commi 12 e 14, ed *addizionali*, di cui all'art. 30, comma 4, dovrà essere esplicitamente indicato l'importo di ciascuna riserva accantonata nonché le ipotesi e le metodologie di calcolo utilizzate per la determinazione delle stesse.

3. Il principio della *continuità del controllo*, previsto dal comma 2 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 174/95, implica che l'attuario incaricato reiteri nel corso dell'anno la verifica delle riserve tecniche con una frequenza adeguata a fornire nel caso specifico le garanzie richieste, ricorrendo anche a metodi di valutazione sintetici relativi all'intero portafoglio polizze oppure a sue componenti.

In considerazione di quanto sopra l'attuario incaricato non dipendente dalla Compagnia dovrà responsabilmente valutare che, a salvaguardia del principio della continuità del controllo della Compagnia, gli impegni derivanti dall'assunzione della specifica funzione risultino compatibili con gli altri impegni professionali.

4. L'attuario incaricato che riscontri una situazione che gli impedisca di formulare un giudizio di sufficienza delle riserve tecniche deve informare tempestivamente il direttore generale o gli organi di amministrazione della Compagnia.
5. L'attuario incaricato verifica periodicamente le risultanze del *confronto tra le basi tecniche* impiegate nel calcolo delle riserve tecniche e quelle derivanti dall'esperienza diretta della Compagnia.

La verifica deve essere estesa anche ai caricamenti dei premi e agli importi effettivi delle spese di amministrazione e delle provvigioni a carico della Compagnia.

6. L'attuario incaricato verifica che per le assicurazioni complementari previste dal punto B della tabella I allegata al D. Lgs. n. 174/95 la Compagnia costituisca le riserve

tecniche previste dalla normativa sulle assicurazioni danni. Nell'impiego di detta normativa si può tener conto delle caratteristiche proprie della copertura complementare in relazione a quella base e alle relative caratteristiche del contratto.

7) Principi di calcolo delle riserve tecniche (art. 25 del D. Lgs. n. 174/95)

1. L'attuario incaricato verifica che le riserve tecniche della Compagnia siano valutate secondo i principi attuariali previsti dall'art. 25 del D. Lgs. n. 174/95 le cui principali *regole applicative* sono descritte di seguito.
2. In via generale le riserve tecniche devono essere calcolate con un *metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente* che tenga conto, per ciascuna polizza, di tutti gli impegni contrattuali della Compagnia, e cioè di tutte le prestazioni assicurative garantite (le prestazioni principali, compresi i valori di riscatto, gli utili garantiti di qualsiasi genere, futuri e pregressi, e tutte le opzioni previste dalla polizza), delle spese dell'impresa, comprese le provvigioni, e dei futuri premi da incassare.

Questi ultimi devono essere imputati al netto delle quote di caricamento incassabili in via differita e destinate a finanziare le provvigioni precontate pagate dalla Compagnia (*non zillmeraggio* delle riserve tecniche).

3. Ai fini del principio di prudenzialità si deve tener conto di ragionevoli margini di variazioni sfavorevoli delle ipotesi tecniche adottate, anche in relazione ai criteri di valutazione delle attività a copertura delle riserve.
4. Il *tasso di interesse di valutazione* delle riserve tecniche, ad un certa data, deve essere definito in base a criteri prudenziali e non può comunque superare il tasso di interesse corrente fissato dall'ISVAP in applicazione dell'art. 23 del D. Lgs. n. 174/95, salvo quanto previsto al successivo comma 9, tenendo anche conto della composizione degli attivi a copertura.
5. Le *basi statistiche* utilizzate nel calcolo delle riserve tecniche devono essere scelte secondo criteri prudenziali, facendo ricorso sia all'esperienza delle singole Compagnie che a dati esterni ad esse.
6. Per i contratti che implicano la *partecipazione agli utili non contrattualmente garantita* (per esempio l'attribuzione liberale degli utili della Compagnia decisa di

volta in volta in sede di bilancio) le riserve tecniche devono tener conto, esplicitamente o implicitamente, delle future partecipazioni agli utili in modo coerente con le altre ipotesi adottate nell'ambito del metodo prospettivo utilizzato e nel rispetto del criterio corrente di partecipazione agli utili.

7. La *riserva per spese future* deve tener conto delle spese complessive della Compagnia, comprese le provvigioni, valutate prospettivamente in modo prudente, e delle componenti di caricamento contenute nei premi ancora da incassare, nonché dei margini di natura tecnico-finanziaria che scaturiranno dalla gestione del contratto.

Per la valutazione delle suddette spese dovranno essere previsti scenari realistici e prudentziali e adeguate metodologie di attribuzione delle spese ai vari sub-portafogli di polizze.

8. Il metodo di calcolo della *riserva complessiva*, ottenuta anche attraverso valutazioni implicite di una o più delle sue componenti, non può comportare un valore inferiore a quello derivante da una valutazione prudente e non deve cambiare in modo discontinuo o discrezionale anno per anno, tenuto conto che la riserva stessa deve consentire la partecipazione agli utili in modo adeguato nel corso della durata contrattuale della polizza.

9. Per i contratti che garantiscono contrattualmente la partecipazione agli utili che la gestione può produrre in conseguenza delle basi tecniche usate per la determinazione dei premi (dei quali utili, proprio per la loro natura, non si è tenuto conto nel calcolo dei premi) sono considerate sufficientemente prudenti le riserve calcolate con le stesse basi tecniche impiegate per i premi e che, analogamente, non tengono conto delle corrispondenti future partecipazioni agli utili. Resta salvo, comunque, quanto previsto al successivo punto 10.

La stessa presunzione di sufficiente prudenzialità dell'uso delle basi tecniche impiegate nella determinazione dei premi non si applica alle riserve dei contratti il cui premio sia stato determinato prendendo in considerazione anche la situazione finanziaria della Compagnia, ai sensi 22, comma 1, del D. Lgs. n. 174/95.

10. Nel caso di riserve valutate con le stesse basi tecniche dei premi la Compagnia deve costituire *una riserva aggiuntiva* se il tasso di interesse massimo corrente indicato dall'ISVAP, in applicazione dell'art. 23 del D. Lgs. n. 174/95, e l'80% del rendimento

attuale o prevedibile delle attività rappresentative delle riserve risultino inferiori agli impegni assunti dalla Compagnia in termini di interesse garantito sulle prestazioni. La costituzione della riserva aggiuntiva è necessaria anche nel caso in cui il rendimento attuale o prevedibile delle attività a copertura delle riserve tecniche risulti inferiore agli impegni assunti dalla Compagnia.

La *riserva aggiuntiva* deve essere costituita anche quando dal raffronto di cui all'art. 24 comma 4 risultino scostamenti, rispetto all'esperienza effettiva, delle basi tecniche adottate nel calcolo del premio tali che, pur tenendo conto della base finanziaria adottata, non si otterrebbe un livello di riserva complessiva sufficientemente prudente.

Qualora gli scostamenti di tasso di interesse o delle altre basi tecniche siano tali che non ricorrano i termini per la costituzione della riserva aggiuntiva, l'attuario incaricato deve comunque specificare dettagliatamente, nella stessa relazione tecnica, le valutazioni e le indagini eseguite.

Il suddetto giudizio di *non necessità* della riserva aggiuntiva è consentito solo nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riserve risulti comunque sufficiente rispetto all'insieme degli impegni di portafoglio.

11. Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 174/95 i **principi** di calcolo delle riserve tecniche da applicare al portafoglio già costituito fino al 18/5/95 sono quelle vigenti anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs n. 174/95.

8) Copertura delle riserve tecniche (art. 26 del D. Lgs. n. 174/95)

1. L'attuario incaricato collabora con la Compagnia per la realizzazione di strumenti di controllo che assicurino il rispetto della normativa sugli investimenti a copertura delle riserve tecniche, in particolare dell'art. 26 del D. Lgs. n. 174/95 e dei provvedimenti in materia emanati dall'ISVAP.

9) Valutazione degli attivi a copertura delle riserve tecniche (art. 27 del D. Lgs. n. 174/95)

1. L'attuario incaricato deve essere informato dei criteri adottati dalla Compagnia per la *valutazione degli attivi* a copertura delle riserve tecniche in conformità alla normativa

applicabile, in particolare dell'art. 27 del D. Lgs. n. 174/95 e della specifica normativa emanata dall'ISVAP.

10) Disciplina particolare delle riserve tecniche relative ad alcuni tipi di contratto (art. 30 del D. Lgs. n. 174/95)

1. L'attuario incaricato controlla che le riserve tecniche dei contratti previsti dall'art. 30 del D. Lgs. n. 174/95 siano rappresentate con la massima approssimazione possibile dagli attivi di riferimento.

Per tali contratti *non* trovano applicazione le norme sulla diversificazione degli investimenti e sulle quote massime previste per ciascuna classe di attivi nonché quelle sulla congruenza.

2. L'attuario incaricato deve verificare che la tipologia e la composizione degli attivi a copertura delle riserve tecniche siano improntate a criteri di prudenza e risultino coerenti con la natura, la durata media e il livello degli impegni assunti.

3. Le attività a copertura delle riserve tecniche relative alle prestazioni assicurate dalle polizze di cui all'art. 30 devono essere valutati a prezzi di mercato e registrati nella voce D dello stato patrimoniale della Compagnia (in particolare D.I per quanto attiene ai contratti di ramo III e D.II per i contratti di ramo VI gestiti dalla Compagnia in nome proprio ma per conto di terzi).

Per gli attivi a copertura della riserva spese future e della riserva tecnica addizionale di cui al comma 4 dell'art. 30 del D. Lgs. n. 174/95 l'iscrizione deve essere fatta nella voce C dello stato patrimoniale e trova applicazione la normativa generale sulla tipologia e sulle quote massime di investimento stabilita per le operazioni non rientranti nella previsione dell'art. 30.

11) Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche (art. 31 del D. Lgs. n. 174/95)

1. L'attuario incaricato deve poter accedere liberamente al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche della Compagnia.

12) Margine di solvibilità (art. 33 del D. Lgs. n. 174/95)

1. Nel caso di richiesta da parte della Compagnia di utilizzare *elementi impliciti* patrimoniali per la costituzione del margine di solvibilità (ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera b) l'attuario incaricato controlla che i parametri di calcolo impiegati rispondano a quanto stabilito dall'ISVAP, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.

13) Determinazione e calcolo del margine di solvibilità (art. 35 del D. Lgs. n. 174/95)

1. L'attuario incaricato sottoscrive il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità che le Compagnie devono trasmettere all'ISVAP in allegato al bilancio e, in particolare, controlla che le poste di natura tecnica necessarie per il calcolo del *margine di solvibilità* siano determinate secondo le disposizioni di legge e regolamentari.
2. L'attuario incaricato può esprimere pareri in materia di *margine di solvibilità* da trasmettere alla Compagnia.